



Comune di Genazzano

(Città metropolitana di Roma Capitale)

Città d'Arte e dell'Infiorata

Area Amministrativa, Culturale, Educativo Sociale

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO **SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO** **Anni Scolastici 2021/2022 – 2022/2023** **CIG _____** **CPV CPV 60130000 - 8**

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto il Servizio di trasporto scolastico per gli alunni della Scuola Primaria, Secondaria di 1° grado e dell'Infanzia, residenti nel Comune di Genazzano.

L'appalto sarà eseguito in osservanza di quanto previsto dal presente Capitolato, dalle norme del Codice Civile, da quelle statali e regionali vigenti in materia e da quelle regolamentari riferibili a questa Amministrazione comunale.

ARTICOLO 2 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha la durata di 2 (due) anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 e sino al termine dell'Anno scolastico 2022/2023.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ARTICOLO 3 – PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico si svolgerà nell'ambito del calendario per la scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado, stabilito annualmente dalle competenti autorità scolastiche (da settembre 2021 a giugno 2023). Eventuali modifiche potranno essere apportate e comunicate in corso d'opera.

ARTICOLO 4 – SOGGETTI FRUITORI DEL SERVIZIO

Il servizio è riservato agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, la scuola secondaria di primo grado del Comune di Genazzano e dovrà essere garantito anche agli alunni diversamente abili, ai sensi della L. 104/92;

In particolare, il servizio di trasporto scolastico dovrà essere assicurato agli utenti frequentanti le seguenti scuole:

A) MATERNE

- Scuola dell'Infanzia statale: Bellesini;
- Scuola dell'Infanzia statale: Signoretta;

B) PRIMARIE

Scuola Primaria via Acqua Santa;

C) SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Scuola Secondaria 1° Grado via D. Bramante;

Gli alunni delle scuole territoriali per poter accedere al servizio debbono inoltrare presso il competente Ufficio Pubblica Istruzione comunale la domanda di iscrizione al Servizio di trasporto scolastico;

ARTICOLO 5 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà svolgere il Servizio mediante l'utilizzo di n. 2 (due) automezzi concessi in comodato d'uso dall'Ente, ai sensi dell'art. 1803 e segg. Del codice civile cui si fa espresso rinvio, come meglio sotto indicati:

Automezzi di proprietà Comunale

I due automezzi di proprietà dell'Ente verranno consegnati all'appaltatore perfettamente in regola con gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di tassa di circolazione e obblighi assicurativi, mentre **sarà onere della Ditta aggiudicataria sottoporre gli stessi, secondo la disciplina vigente, alla revisione periodica presso la Motorizzazione Civile o le autofficine da questa autorizzate.** A tal fine le imprese interessate potranno effettuare apposito sopralluogo (facoltativo) presso il parco automezzi della Sede municipale ove sono custoditi i mezzi di che trattasi.

I due scuolabus di proprietà comunale, conformi alle vigenti disposizioni di legge e omologati per il trasporto esclusivo degli alunni della scuola dell'obbligo, sono in possesso delle caratteristiche di seguito indicate:

- 1. Scuolabus Volkswagen targato FB398XG** immatricolato il 04/12/2015 – posti 34;
- 2. Scuolabus Iveco 65c15 targato CP959YE** immatricolato il 14/07/2004 – posti 37;

Prima della consegna verrà redatto un verbale in contraddittorio circa lo stato dei mezzi e verranno sottoscritti i relativi contratti di comodato. I mezzi dovranno essere consegnati dal committente in perfette condizioni e restituiti alla conclusione del contratto nelle stesse condizioni di cui al suddetto verbale, con eccezione della normale usura dovuta ai chilometri percorsi.

Sarà a carico dell'Appaltatore ogni onere annesso e connesso relativo alla manutenzione ordinaria dei 2 automezzi così riassunte:

- 1) tenuta ed aggiornamento del registro di manutenzione
- 2) verifica/sostituzione lubrificanti;
- 3) verifica e sostituzione filtri;
- 4) verifica/sostituzione materiali di consumo impianto frenante quali pastiglie e dischi freni;
- 5) verifica/ sostituzione lampade di segnalazione, illuminazione sia interna che esterna e batterie e tergicristalli;
- 6) ingrassaggio dove necessario;
- 7) verifica/sostituzione cinghie di servizio e cavetti;
- 8) verifica/sostituzione pneumatici;
- 9) verifica/sostituzione materiali di consumo del motore quali cinghie di trasmissione;
- 10) verifica/sostituzione di specchietti retrovisori e fanaleria;

- 11) collaudo annuale dello scuolabus e lavori relativi conseguenti;
- 12) lavaggio e pulizia degli scuolabus;
- 13) montaggio delle catene da neve qualora necessari;
- 14) fornitura dischi cronotachigrafo laddove necessario.

Sono a carico dell'appaltatore le spese di carburante e di revisione degli automezzi. Saranno invece a carico del Comune tutte le spese inerenti ai bolli e le polizze assicurative per la circolazione dei mezzi.

L'Appaltatore assicura l'espletamento del servizio con proprio personale in regola con gli obblighi contributivi previdenziali-assistenziali e fiscali previsti dalle disposizioni vigenti in materia, abilitato inoltre con giusta certificazione alla guida dello scuolabus, diversamente rimanendo completamente a suo carico qualsiasi responsabilità senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune.

L'Appaltatore dovrà garantire idoneo personale accompagnatore, addetto alla sorveglianza degli alunni sui mezzi di trasporto e accompagnarli sia nella fase di salita che di discesa. Il personale accompagnatore dovrà essere in regola con gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente in materia.

L'Appaltatore per l'abilitazione allo svolgimento del Servizio dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti in materia e delle necessarie autorizzazioni.

Gli alunni dovranno giungere alle rispettive scuole di appartenenza in tempo utile per l'inizio delle lezioni, assicurando un'attenta sorveglianza nei vari plessi scolastici.

Al termine delle lezioni il ritorno a casa degli alunni, dovrà avvenire nel rispetto delle fasce orarie preventivamente concordate e il più possibile in linea con gli orari scolastici. Analogamente dovrà avvenire nei giorni in cui sono previsti i rientri pomeridiani.

Durante l'espletamento del Servizio sarà cura dell'appaltatore avere la massima attenzione nell'uso dell'automezzo, ed effettuare il trasporto degli alunni nel rispetto delle norme sulla sicurezza e delle disposizioni che regolano il traffico ed i trasporti civili e scolastici, con particolare riferimento al trasporto degli utenti diversamente abili.

ARTICOLO 6 – MODALITÀ DEL SERVIZIO

Il Servizio di trasporto scolastico consiste: per l'andata, nel prelevare gli alunni dalle fermate e farli scendere presso la Scuola di frequenza e per il ritorno effettuare il tragitto inverso, il tutto, nel pieno rispetto dei percorsi, degli orari e delle fermate preventivamente individuate dall'Amministrazione comunale.

Il numero degli automezzi da utilizzare dovrà essere idoneo al numero delle linee programmate.

Sarà scrupolo dell'Appaltatore prevedere per qualsiasi evenienza la disponibilità di un ulteriore automezzo di riserva abilitato al trasporto scolastico, come peraltro per motivi di servizio ogni addetto alla guida, durante il trasporto, dovrà essere munito di un telefono cellulare o di un alternativo mezzo di comunicazione.

Il Servizio viene articolato in 2 Linee, suddivise a sua volta in fasce orarie con indicati i giorni e il chilometraggio giornaliero così come si evince dal seguente prospetto:

		Giorni	Km/giornalieri
Linea 1	I° Uscita h 7,00 – 7,55	Da Lunedì al venerdì	
	II° Uscita h 8,00 – 8,25	Da Lunedì al venerdì	
	III° Uscita h 8,30 – 9,20	Da Lunedì al venerdì	
	IV° Uscita h 12,35 – 13,10	Da Lunedì al venerdì	
	V° Uscita h 13,20 – 14,05	Da Lunedì al venerdì	
	VI° Uscita h 14,15 – 15,05	Da Lunedì al venerdì	
	VII° Uscita h 15,20 – 16,10	Da Lunedì al venerdì	
	VIII° Uscita h 16,20 – 17,15	Da Lunedì al venerdì	
			TOT. KM. 130
Linea 2	I° Uscita h 7,00 – 7,55	Da Lunedì al venerdì	
	II° Uscita h 8,00 – 8,25	Da Lunedì al venerdì	
	III° Uscita h 8,30 – 9,20	Da Lunedì al venerdì	
	IV° Uscita h 12,35 – 13,10	Da Lunedì al venerdì	
	V° Uscita h 13,20 – 14,05	Da Lunedì al venerdì	
	VI° Uscita h 14,15 – 15,05	Da Lunedì al venerdì	
	VII° Uscita h 15,20 – 16,10	Da Lunedì al venerdì	
	VIII° Uscita h 16,20 – 17,15	Da Lunedì al venerdì	
			TOT. KM. 100

Il Prospetto ha valore puramente indicativo, per questo l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificarne i dati anche in considerazione del numero definitivo di alunni iscritti al servizio.

ARTICOLO 7 – MODIFICHE A PERCORSI, ORARI E FERMATE

L'Appaltatore potrà modificare solo per cause di forza maggiore (es. problemi alla viabilità, lavori di asfaltatura, assenza di bambini alla fermata, ecc.) i percorsi e le fermate, previa autorizzazione concessa di volta in volta dal competente Ufficio comunale;

Il numero delle linee potrà essere variato anche in considerazione del numero definitivo di alunni iscritti al servizio.

Fermo restando quanto sopra specificato si precisa che: nel caso in cui il numero degli iscritti sia tale da comportare la riduzione del numero delle linee rispetto a quello previsto, si procederà ad adeguare proporzionalmente il corrispettivo.

Il numero giornaliero delle corse, gli orari ed i tragitti potranno subire modifiche in relazione alle attività stabilite ed all'orario scolastico predisposto annualmente dalle autorità scolastiche.

Il numero delle fermate prefissate per ciascuna Linea di percorrenza, potrà essere variata sia in aumento che in diminuzione in relazione al numero e al luogo di residenza degli alunni che usufruiranno del servizio di trasporto scolastico.

L'Appaltatore di comune accordo con l'Amministrazione comunale, prima dell'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 si impegna ad installare, ove necessario, le paline di fermata nei punti di raccolta.

ARTICOLO 8 – IMPREVISTI E VARIAZIONI NEI PERCORSI

Per eventi eccezionali ed imprevisti che determinino la sospensione temporanea e/o il cambiamento d'orario dell'attività scolastica (es. impraticabilità delle strade ecc.), i percorsi e gli orari potranno essere provvisoriamente modificati e/o sospesi previo accordo tra l'Amministrazione Comunale e l'Appaltatore. I nuovi percorsi dovranno comunque avere le necessarie caratteristiche di funzionalità e sicurezza. La modifica e/o la sospensione dei

percorsi per l'Amministrazione comunale non comporta nessuna variazione del corrispettivo concordato con la Ditta appaltatrice.

Qualora eventi eccezionali o gravi motivi non consentissero all'Appaltatore di svolgere con regolarità e puntualità il servizio, questi ne dovrà informare tempestivamente l'Amministrazione Comunale, provvedendo nel frattempo a proprie spese e senza alcun aggravio per il Comune ad assicurare il servizio mediante la modalità ritenuta più opportuna e preventivamente concordata con l'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 9 – VEICOLI DI RISERVA DA DESTINARE AL SERVIZIO

In caso di fermo (guasto o altro) ovvero per l'impossibilità di utilizzo di uno o più automezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico, l'appaltatore dovrà garantire la sostituzione degli automezzi indisponibili, avvalendosi di ulteriori automezzi idonei al trasporto scolastico. La sostituzione degli automezzi dovrà comunque avvenire con tempestività in modo da assicurare la continuità e regolarità del servizio.

ARTICOLO 10 – CORRISPETTIVO

L'importo a base d'asta è pari a € 172.000,00 oltre I.V.A. al 10%, oneri per la sicurezza € 0 (zero) non soggetti a ribasso;

Con tale corrispettivo l'Appaltatore s'intende compensato di qualsiasi suo avere o pretesa conseguente al servizio, senza diritto ad altri o maggiori compensi dal Comune o da qualunque altro soggetto privato.

Il corrispettivo potrà essere oggetto di un possibile aggiornamento, da concordare sulla risultanza di minori e/o maggiori costi, nel caso in cui vi siano variazioni sulla lunghezza dei percorsi rispetto a quelli attualmente in vigore, indicati all'art. 18 superiori al 10%.

ARTICOLO 11 – AGGIORNAMENTO CORRISPETTIVO

Il corrispettivo del contratto, secondo quanto disposto dall'art. 106 del D. L.gs. 50/2016 potrà essere soggetto a modifiche o variazioni.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1664 del Codice Civile.

ARTICOLO 12 – CAUZIONE

La Ditta appaltatrice a garanzia delle obbligazioni assunte dovrà provvedere ai sensi dell'Art. 103 del D. Lgs n. 50/2016) a mezzo Garanzia Fidejussoria bancaria e/o polizza assicurativa, alla costituzione di una garanzia cauzionale pari al 10% (dieci per cento) per il valore del Contratto a copertura degli oneri per l'inesatto inadempimento contrattuale, garanzia che cesserà di produrre propri effetti solo dopo la conclusione del contratto.

Alla scadenza del contratto, salvo contestazioni, l'Amministrazione comunale provvederà allo svincolo della polizza fideiussoria inviando la relativa comunicazione all'istituto garante, nonché alla ditta interessata.

Salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, il Comune di Genazzano in qualunque momento, si riserva direttamente la facoltà di trattenere la cauzione per il recupero di crediti derivanti a suo favore dal presente Capitolato e dal relativo contratto.

In tale caso all'aggiudicatario rimane l'obbligo di reintegrare o ricostituire il deposito cauzionale entro dieci giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario, il Comune si riserva direttamente di trattenere a titolo di penale il deposito cauzionale.

ARTICOLO 13 – SORVEGLIANZA SUGLI SCUOLABUS

La ditta appaltatrice assicura durante lo svolgimento del servizio la presenza di idoneo personale addetto alla sorveglianza.

La presenza di un addetto alla sorveglianza è inoltre assicurata durante i tragitti per il trasporto dei bambini delle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di I° grado.

ARTICOLO 14 – SUPERVISORE DEL SERVIZIO

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare i dati del Supervisore del Servizio, con la responsabilità di rispondere direttamente all'Amministrazione sulle problematiche attinenti alla pianificazione, programmazione e organizzazione del servizio, a tal fine dovrà essere reperibile soprattutto durante l'espletamento del servizio.

ARTICOLO 15 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA

L'impresa è tenuta al pieno rispetto degli accordi presi con l'Amministrazione comunale, escludendo qualsiasi direttiva, disposizione e/o ordini di servizio impartiti da altri soggetti sia pubblici che privati estranei all'Amministrazione comunale.

L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di controllare, che ogni passeggero sia compreso nell'elenco degli alunni iscritti al servizio, pena la propria responsabilità per la mancata verifica.

L'impresa aggiudicataria, al momento della stipula del contratto, dovrà fornire l'elenco del personale dipendente addetto alla guida degli automezzi e quello del personale addetto alla sorveglianza.

ARTICOLO 16 – DIVIETI NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Nell'espletamento del servizio è fatto assolutamente divieto:

- a) trasportare persone non autorizzate;
- b) trasportare un numero di studenti superiore a quello consentito dal libretto di circolazione del veicolo utilizzato;
- c) non rispettare i percorsi concordati, le fermate individuate e gli orari stabiliti;
- d) effettuare durante il tragitto delle fermate non autorizzate dall'Amministrazione;
- e) trasportare studenti non iscritti al servizio di trasporto scolastico, elenco che l'Amministrazione provvederà a fornire all'impresa prima dell'inizio dell'anno scolastico.

ARTICOLO 17 – RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'impresa aggiudicataria per il servizio erogato risponderà direttamente per tutti i danni provocati a cose e persone, ferma restando la propria esclusiva responsabilità per qualsiasi risarcimento dovuto, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Per l'espletamento del servizio e precisamente durante il trasporto, il prelievo nei punti di raccolta e il recapito degli alunni presso le scuole di frequenza e viceversa, la responsabilità per tutti i danni provocati ricade esclusivamente sull'impresa aggiudicataria.

La salita e la discesa degli alunni, con il relativo stazionamento dovrà avvenire in luogo sicuro, assicurando al tempo stesso che durante tali operazioni non avvengano incidenti.

Poiché il servizio di trasporto scolastico, ai sensi della legislazione vigente, è classificato tra i servizi pubblici essenziali, è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di assicurare la continuità del servizio che non può essere né sospeso né interrotto.

ARTICOLO 18 - TRAGITTI

Lo svolgimento del servizio come previsto nell'art. 4) del presente Capitolato, comporta l'impiego in contemporanea e per tragitti diversi di n. 2 scuolabus, così come riportato nel prospetto del sopra richiamato art. 6);

Il corrispettivo dovuto all'impresa è rapportato alla percorrenza media giornaliera derivante dai tragitti ed orari in vigore nell'anno scolastico 2020/2021 come elencati nel sopra citato art. 6). La percorrenza media del servizio e il tempo di utilizzo per ogni pulmino sono indicativi e suscettibili di variazioni e vengono riportati a mero titolo descrittivo.

I tragitti saranno concordati con l'Amministrazione comunale e dovranno essere elaborati cercando di evitare agli utenti lunghe permanenze nello scuolabus.

L'Amministrazione comunale si riserva a proprio insindacabile giudizio, dandone comunque congruo preavviso alla Ditta appaltatrice, di modificare i tragitti, il numero delle corse, i punti e le località di raccolta e gli orari, per l'ottimizzazione del servizio reso all'utenza.

Prima dell'inizio dell'anno scolastico il competente Ufficio comunale consegnerà alla Ditta appaltatrice il Prospetto degli utenti iscritti al servizio di trasporto scolastico, verranno inoltre comunicati, se già deliberati, gli orari definitivi delle lezioni nonché il calendario scolastico osservato dalle scuole territoriali, in assenza degli orari definitivi verranno comunque comunicati quelli provvisori.

ARTICOLO 19 – TRASFERTE AGGIUNTIVE

La Ditta si impegna nel corso dell'anno scolastico a garantire il servizio di trasporto scolastico (transfert) per le attività ludico-didattiche, preventivamente autorizzate dal Comune previa richiesta dell'Istituto comprensivo statale, compatibilmente con i mezzi a disposizione e nei limiti delle proprie risorse economiche.

La Ditta si impegna nel corso dell'anno scolastico a garantire l'eventuale trasporto degli alunni per manifestazioni sportive e altre attività promosse dall'Amministrazione comunale.

Il servizio transfert sarà effettuato nei giorni e negli orari che non pregiudichino l'espletamento del servizio di trasporto scolastico.

Alla Ditta appaltatrice dovrà garantire n. 6 trasferte aggiuntive per anno scolastico comprese nel corrispettivo dell'appalto. Per le uscite eccedenti le 6 uscite per anno scolastico, ovvero quelle eccedenti il numero proposto in sede di offerta di gara (articolo 13 – punto 3) "trasferte aggiuntive" del disciplinare di gara, verrà corrisposto un compenso, calcolato per fasce tariffarie, da considerare fisse ed invariabili e non suscettibili di offerta per la tutta la durata dell'appalto, come si evince dal seguente prospetto:

per i servizi effettuati all'interno del territorio comunale:

- Euro 21,00 ad ora, IVA compresa;

per i servizi fuori territorio comunale:

- Euro 25,00 ad ora, IVA compresa;

La Ditta aggiudicataria per i transfert effettuati emetterà regolare fatturazione con cadenza trimestrale, tenendo conto delle sopra indicate tariffe.

ARTICOLO 20 - ISPEZIONI

Il Comune in qualsiasi momento, si riserva la facoltà di effettuare controlli presso l'impresa appaltatrice al fine di verificare se l'espletamento del servizio è conforme all'accordo contrattuale e nel caso di inadempimento delle clausole concordate, si riserva di applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia e quelle attinenti al presente Capitolato applicando la procedura prevista dal successivo art. 27);

L'Amministrazione ha la facoltà di richiedere alla Ditta appaltatrice tutta la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dei contributi assicurativi, nonché l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali del personale dipendente.

ARTICOLO 21 - PERSONALE DIPENDENTE

Il personale addetto al servizio oggetto del presente capitolato, dovrà essere in possesso della giusta abilitazione professionale.

L'impresa dovrà garantire la necessaria presenza di personale per l'ottimizzazione sia del servizio di trasporto che quello di assistenza sugli scuolabus, così come riportato nel precedente art. 13).

La Ditta appaltatrice dovrà fornire al personale in servizio idonea divisa da indossare a secondo del ruolo ricoperto, ovvero pretendere che si distingua e vesti con decoro, è tenuto inoltre a identificare l'addetto nei confronti dell'utenza apponendo come distintivo una targhetta ben visibile, con riportata l'identità del lavoratore e la denominazione della Ditta.

E' fatto assolutamente divieto al personale addetto al servizio di chiedere e/o accettare mance da chiunque e a qualsiasi titolo, nonché consentire l'accesso di persone non autorizzate sugli scuolabus.

Il personale incaricato dovrà essere istruito sulle modalità del servizio prestato e dovrà mantenere, un comportamento decoroso, irreprensibile, corretto e riservato verso gli utenti, le autorità e i cittadini. A tal fine l'appaltatore si impegna ad applicare nei confronti del lavoratore inadempiente le sanzioni previste dal codice di comportamento, ovvero il richiamo verbale e/o scritto, la multa e se necessario procedere alla sostituzione del dipendente che perpetrasse tali comportamenti con semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 22 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

L'impresa è tenuta ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente e nei confronti di terzi a tutti gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro, nonché dalle assicurazioni sociali, sicurezza e prevenzione degli infortuni assumendo a proprio carico tutti gli oneri diretti e indiretti.

In particolare, l'appaltatore si obbliga ad applicare al proprio personale dipendente la normativa e le condizioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro, dagli accordi integrativi locali vigenti per i dipendenti delle imprese di settore nella località e nel tempo in cui si svolge il servizio.

I suddetti obblighi vincolano in tutto e per tutto l'Appaltatore nonostante non aderisca alle Associazioni stipulanti e/o receda da queste, e comunque indipendentemente dalla struttura e dalla dimensione della Ditta stessa e da ogni sua altra giurisdizione giuridica, economica o sindacale.

Tutti gli obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo soggetto titolato al pagamento, anche in deroga alla normativa che disponesse l'obbligo del pagamento o l'onere a carico o in solido con il Comune, con l'esclusione di qualsiasi altro diritto di rivalsa e indennizzo nei confronti del Comune medesimo.

La Ditta appaltatrice per tutta la durata del contratto, su richiesta dell'Amministrazione, dovrà fornire al competente Ufficio comunale una dichiarazione, dalla quale risulti che il personale addetto al servizio è stato regolarmente assunto e sia in regola con i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi presso i competenti Enti previdenziali.

Nel caso in cui la stazione Appaltante accerti o gli venga segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, l'inadempimento degli obblighi sopra esposti da parte della Ditta appaltatrice, il Comune comunicherà alla Ditta e per conoscenza all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione pari al 20% sul corrispettivo dovuto per il mese di riferimento, a garanzia degli obblighi dall'Appaltatore, che non riceverà tale somma fino a quando l'ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente onorati.

Comunque nel caso di detrazioni e sospensioni dei pagamenti per le ragioni sopra richiamate, l'Appaltatore non potrà opporre al Comune nessuna eccezione né tantomeno avrà titolo ad alcun risarcimento dei danni;

L'impresa aggiudicataria è tenuta nei confronti del personale che opera nell'esecuzione del servizio di trasporto scolastico, a tutti gli obblighi di sicurezza ed igiene sul lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo all'Appaltatore di dare notizia scritta a tutto il personale dipendente.

ARTICOLO 23 – DANNI CAUSATI

L'appaltatore è responsabile nei confronti del Comune e/o verso terzi per qualsiasi danno patito e patendo che potesse loro derivare dall'adempimento del servizio oggetto del presente Capitolato.

Qualora l'Appaltatore non dovesse entro i termini notificati dal competente Ufficio comunale, ottemperare al risarcimento dei danni causati ovvero al ripristino degli automezzi nel loro stato originario, il Comune si riserva la facoltà di provvedervi direttamente, previa decurtazione dell'importo necessario, sul corrispettivo dovuto all'Appaltatore per la mensilità più prossima alla scadenza.

ARTICOLO 24 - ASSICURAZIONI

L'Appaltatore è responsabile di eventuali danni diretti e indiretti che a causa del servizio prestato possano derivare ai beni mobili e immobili del Comune ovvero a cose e persone terze, come specificato nel precedente articolo.

L'Appaltatore a garanzia di questo si obbliga a stipulare adeguata Polizza assicurativa, a sua cura e spese, presso una o più Compagnie di primaria importanza, contro ogni possibile danno causato a persone, cose e animali relativo all'oggetto del presente Capitolato.

L'impresa in particolare, per la responsabilità civile è tenuta ad assicurare la copertura dei seguenti massimali:

- € 10.000.000,00 per catastrofe;
- € 2.500.000,00 per danni a persone;
- € 2.500.000,00 per danni a cose e animali;

L'impresa è tenuta inoltre a stipulare giusta Polizza assicurativa RTC/O per responsabilità civile verso terzi e operai dipendenti con un massimale di € 5.000.000,00.

Resta comunque a carico dell'Appaltatore il risarcimento di eventuali maggiori danni causati, eccedenti l'importo dei massimali di copertura dei rischi.

ARTICOLO 25 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore cedere o subappaltare, in tutto o in parte, anche a titolo gratuito il Servizio oggetto del presente Capitolato.

ARTICOLO 26 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI CON PENALE

L'Amministrazione Comunale si riserva di applicare una penale al verificarsi dei seguenti casi:

A) una penale di € 100,00 (euro cento/00) per le infrazioni di lieve entità quali:

- il ritardo superiore a 15 minuti (quindici) rispetto agli orari previsti, non imputabili a cause di forza maggiore;
- l'imperfetta manutenzione degli automezzi ovvero il loro mancato decoro igienico-sanitario; le variazioni di percorso, non preventivamente autorizzate dal Comune, non dovute a cause di forza maggiore;

B) una penale di € 200,00 (euro duecento/00) per le infrazioni di media entità quali:

- comportamenti poco consoni tenuti verso i soggetti fruitori del servizio, ed altri operatori eventualmente coinvolti;
- il mancato riscontro durante il trasporto degli alunni fruitori del servizio;
- non attenersi in modo scrupoloso alle indicazioni impartite dall'Amministrazione Comunale.

C) una penale di € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre il rimborso delle spese sostenute per la fornitura di un automezzo sostitutivo, nel caso di mancato servizio giornaliero anche di un solo automezzo;

Il competente Ufficio comunale ai sensi del presente articolo invia all'Appaltatore, entro tre giorni dal verificarsi dall'evento riscontrato, la comunicazione scritta dell'addebito indicando circostanze e motivazioni, a mezzo lettera raccomandata A/R o fatta recapitare dal Messo notificatore o via P.E.C., l'Appaltatore sarà tenuto comunque entro tre giorni dal suo ricevimento, sempre a mezzo raccomandata A/R o via P.E.C., a presentare al Comune le proprie contro deduzioni, pena l'Applicazione della penale senza il diritto al contraddittorio.

ARTICOLO 27 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI GRAVI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui si verificano gravi inadempimenti contrattuali da parte dell'Appaltatore, che pregiudichino in tutto o in parte il corretto e puntuale svolgimento del Servizio oggetto del presente Capitolato, l'Amministrazione Comunale si riserva in qualsiasi momento la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, con tutte le conseguenze di legge e regolamentari a carico dell'impresa che da detta rescissione dovessero derivare;

Il contratto potrà essere oggetto di risoluzione unilaterale anche qualora si verificano violazioni di minore gravità rispetto agli obblighi contrattuali assunti dall'Appaltatore, quali quelli previsti nel presente articolo 27, alle quali l'impresa, nonostante le contestazioni d'addebito dell'Amministrazione Comunale non vi abbia tempestivamente posto rimedio;

Il competente Ufficio comunale ai sensi del presente articolo invia all'Appaltatore, entro tre giorni dal verificarsi dell'evento riscontrato, la comunicazione scritta della contestazione per gravi inadempienze indicando circostanze e motivazioni, a mezzo lettera raccomandata A/R o fatta recapitare dal Messo notificatore o a mezzo P.E.C., l'Appaltatore sarà tenuto comunque entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento, sempre a mezzo raccomandata A/R o P.E.C., a presentare al Comune le proprie controdeduzioni pena la rescissione del contratto senza il diritto al contraddittorio, in ogni caso, l'Amministrazione Comunale per reiterate violazioni che possano arrecare pregiudizio ai soggetti fruitori si riserva di ordinare l'immediata sospensione del Servizio;

In particolare, il contratto si intende immediatamente risolto di diritto allorché l'impresa aggiudicataria:

- a) venga a perdere i requisiti di idoneità necessari per la stipula contrattuale;
- b) non dia inizio all'esecuzione del servizio nel termine prefissato, ovvero dato inizio al Servizio lo interrompa e/o lo abbandoni o comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarità, non imputabili a cause di forza maggiore e comunque non giustificabili;
- c) non ottemperi puntualmente e con scrupolosità alle direttive impartite dagli Enti preposti in materia di trasporto pubblico locale;
- d) si sia resa responsabile di gravi e reiterate irregolarità di ordine gestionale-amministrativo;
- e) si sia resa inadempiente nei confronti di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro;
- f) non abbia rispettato il divieto di cessione o di subappalto del servizio come disposto nel richiamato art. 25 del presente Capitolato.

Nell'ipotesi contemplata alla lettera a), la risoluzione del contratto ha effetto immediato ovvero a decorrere dalla data in cui viene accertata la perdita dei requisiti di idoneità contrattuale da parte dell'Appaltatore.

In tutte le altre ipotesi invece la risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale, avviene secondo le modalità del presente art. 27 del Capitolato, ovvero deve essere formalizzata all'appaltatore tramite 2 (due) diffide successive nel tempo fra loro; la risoluzione si intende sopravvenuta a tutti gli effetti alla scadenza dei termini indicati nella seconda diffida fatta pervenire all'impresa inadempiente.

Per le inadempienze, per le violazioni totali o parziali delle condizioni e degli obblighi assunti nel presente Capitolato, e qualora queste rivestano carattere di imminente gravità tali da compromettere il buon andamento e la funzionalità del Servizio, l'Amministrazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di attribuirsi direttamente l'espletamento del Servizio, ovvero affidarne la gestione ad altre ditte reperibili sul mercato, in tal caso l'appaltatore ed i suoi aventi causa oltre alla perdita della cauzione versata saranno tenuti a risarcire l'Amministrazione comunale, per danni arrecati oltre al rimborso dei maggiori costi sostenuti.

L'Appaltatore nel caso decidesse di risolvere ovvero di rinunciare al contratto anticipatamente, dovrà darne l'opportuno preavviso con 120 giorni di anticipo, a mezzo raccomandata A/R o P.E.C., all'Amministrazione comunale, quest'ultima per quanto

enunciato dal sopra citato art. 12 potrà trattenere a titolo di penale la cauzione versata e potrà riaffidare, la gestione del Servizio di trasporto scolastico alla seconda impresa classificata, ovvero ad altra impresa con comprovati requisiti di idoneità, senza dover ricorrere ad una nuova procedura d'appalto ed alle condizioni stabilite ed approvate nel precedente contratto oggetto di risoluzione e/o di rinuncia.

ARTICOLO 28 - CONTROVERSIE FRA UTENTI E APPALTATORE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Appaltatore e gli utenti sarà deferita al giudizio del Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione, a tal fine l'Appaltatore si obbliga a rinunciare al ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

Le notificazioni e le intimazioni oggetto del presente articolo saranno fatte recapitare agli interessati a mezzo raccomandata A/R e/o notificate tramite il Messo comunale o via P.E.C..

E' fatto salvo il diritto di ricorrere ad altra autorità giudiziaria nel caso in cui l'operato del Responsabile non venisse accettato dal privato cittadino.

ARTICOLO 29 - CONTROVERSIE CON IL COMUNE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Appaltatore e il Comune in riferimento al mancato adempimento degli obblighi assunti con il presente appalto, ovvero l'interpretazione autentica delle norme contrattuali, sarà sottoposta al giudizio presso gli organi giurisdizionali competenti.

ARTICOLO 30 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, all'atto della stipula del contratto d'appalto e per ogni conseguenza che da questo ne dovesse derivare, elegge, ai sensi all'articolo 43 del Codice Civile, il proprio domicilio legale nel Comune di Genazzano.

ARTICOLO 31 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, tutte le spese annesse e connesse al contratto di appalto, ovvero qualsiasi spesa ne dovesse derivare.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le imposte dirette e indirette e tasse inerenti l'espletamento del Servizio di trasporto scolastico.

ART. 32 – CLAUSOLA SOCIALE.

L'appaltatore si obbliga ad assumere, prioritariamente, gli stessi addetti che operano alle dipendenze del gestore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal concessionario/appaltatore stesso e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio (art. 50 del D.lgs. 50/2016).

ART. 33 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa che i dati personali forniti per le finalità di gestione della gara in appalto in oggetto, formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del

nostro Ente, del trattamento di cui all'art. 4 del Codice e di cui all'art. 4 del Regolamento UE 679/2016.

2. Si informa altresì che il Comune di Genazzano, Titolare del trattamento, Piazza S. Maria 4, non diffonderà i dati raccolti per la suddetta finalità e li tratterà con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge.
 3. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente del Comune di Genazzano, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio, a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo 267/2000 e ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia appalti pubblici e dal D.lgs. 33/2013. I dati potranno essere comunicati agli organi dell'autorità giudiziaria nell'ambito di eventuali procedimenti a carico dei soggetti interessati alla fase di affidamento o in fase di esecuzione del contratto.
 4. I dati saranno conservati in modo completo per tutto il periodo dell'esecuzione del contratto; successivamente, i dati saranno conservati per un periodo di dieci anni ai fini di ottemperare agli obblighi di legge e, tra questi, gli obblighi di cui all'art. 2214 codice civile. L'eventuale ulteriore conservazione di dati o parte dei dati potrà essere disposta per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie. I dati sono acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale, quindi, un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e per l'esecuzione del contratto di appalto.
 5. Relativamente ai dati personali si informano gli interessati che possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. Del Regolamento UE 679/2016, nonché dall'art. 7 del Codice Privacy. Gli interessati hanno anche il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenessero che i diritti qui indicati non siano stati riconosciuti. Per esercitare i diritti suesposti ci si può rivolgere al Titolare del Trattamento, inviando una raccomandata A/R all'indirizzo indicato o una PEC all'indirizzo: comune.genazzano@genazzano.org.
 6. L'appaltatore dovrà uniformarsi ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nell'eventuale trattamento dei dati derivante dall'esecuzione del contratto, nel pieno rispetto dei contenuti del D.lgs. n. 196/2003 e Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con particolare attenzione alle misure minime da adottare.
- L'Appaltatore dovrà essere autorizzato a svolgere tutti gli eventuali trattamenti dei dati necessari per l'esecuzione del contratto, sia in forma cartacea che elettronica. Esso ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto e si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi altra forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
7. Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio non conforme alle disposizioni di cui al citato D.lgs. n. 196/2003 e Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 comporterà la piena ed esclusiva responsabilità a carico dell'Appaltatore, che è tenuto a rendere edotti i propri collaboratori delle presenti norme, fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.

8. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Genazzano ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune stesso.

ART. 34 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche.

In particolare, si impegna a trasmettere alla stazione appaltante, entro 7 (sette) giorni all'accensione del/i conto/i dedicato/i al contratto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Impresa aggiudicataria si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge n. 136/2010 il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; il contratto è inoltre risolto allorché l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente ha notizie dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3.

In tale caso l'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia in cui ha sede l'impresa della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 35 - NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si richiamano le norme vigenti in materia e quanto disposto dal Codice Civile